

# Norme e strumenti



Il progetto di sicurezza di  
un sistema di servizi

# Il punto della situazione

La crescente diffusione di servizi in rete pone molteplici problemi collegati con la sicurezza in primo luogo a chi offre il servizio, ma anche a chi ne fruisce. Variegate sono infatti le tipologie di rischi di cui occorre tenere conto, a partire da quello della corretta implementazione delle basi dati, della legittimità del loro utilizzo in determinate forme, dalla difesa dell'integrità degli archivi e dei documenti elettronici, dell'assicurazione di effettiva interoperabilità tra applicazioni, ecc. A tali rischi si accompagnano, profili di responsabilità diversa in funzione del ruolo ricoperto (si pensi alla P.A.). Per questi motivi i temi della sicurezza devono interessare, a vario titolo, sia coloro che sono investiti di cariche di valenza politica, sia coloro che, a vari livelli sono preposti alla direzione di strutture che hanno responsabilità connesse con l'erogazione di servizi in rete. Occorre, pertanto, adeguare le rispettive politiche di sicurezza cercando di limitare tali rischi, predisponendo, in ossequio alle norme vigenti, adeguate contromisure di carattere tecnico, organizzativo e normativo.

# Un punto di riferimento

il progetto **Norme in rete** -  
<http://www.normeinrete.it/> -  
che fornisce un indice univoco  
centralizzato per ricercare le  
norme ovunque pubblicate sui  
siti delle amministrazioni che  
aderiscono all'iniziativa.

# Le basi

La legislazione italiana relativa alla sicurezza informatica poggia su cinque leggi fondamentali, che, nell'ambito di questo studio, possono costituire l'ipotesi iniziale di riferimento normativo:

- il D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, che modifica la legge n. 633 del 1941, relativa al diritto d'autore, integrandola con norme relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
- la legge 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica il codice penale italiano introducendo i crimini di natura informatica;
- la legge 31 dicembre 1996, n. 675, che disciplina il trattamento dei dati personali;
- il d.P.R. 318 del 28 luglio 1999, regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15 comma 2 della legge n.675/99;
- il d.P.R. 445 del 20 febbraio 2001, che costituisce il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che da una parte raccoglie (e quindi va a sostituire) norme frammentate e, dall'altra, inserisce delle norme di raccordo tra disposizioni in precedenza contenute in fonti di rango diverso.

# La trasparenza per l'accesso ai dati

Nella predisposizione delle politiche di sicurezza occorre anche tenere presente la normativa in materia di semplificazione e trasparenza delle procedure d'accesso ai dati delle P.A. così come articolate nelle leggi:

- 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- 15 marzo 1997, n. 59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- 15 maggio 1997, n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
- 16 giugno 1998, n. 191 – Modifiche ed integrazioni alle leggi: n. 59 del 15/3/1997 e n. 127 del 15/5/1997, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.

# Norme e strumenti

Al precedente quadro normativo, vanno aggiunte una serie di norme e di regole tecniche indotte sia dagli strumenti utilizzati per raggiungere alcuni obiettivi di sicurezza, come per esempio la carta di identità elettronica e la firma digitale, sia da particolari procedure applicative utilizzate per conseguire degli obiettivi di sicurezza e di semplificazione amministrativa, come per esempio il protocollo informatico ed il mandato informatico.

La carta di identità elettronica viene introdotta in Italia dalla legge 15 maggio 1997, n.127 e meglio dettagliata dal D.P.C.M. 437/99.

La definizione della sua architettura, descritta nelle Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici, emesse dal Ministero dell'Interno con apposito decreto del 19 luglio 2000, tiene in considerazione una serie di vincoli di sicurezza, sia procedurali che fisici, che derivano dal Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e dal Regio Decreto del 6 maggio 1940, n. 635.

Le caratteristiche di sicurezza dell'utilizzo della carta d'identità come carta servizi, sono operativamente demandate alla componente informatica del microchip che ospita un coprocessore crittografico per la produzione di una coppia di chiavi asimmetriche sono utilizzate per i meccanismi di strong authentication durante l'utilizzo in rete della carta.

# Firma digitale

Complessa ed articolata è la normativa sul tema, in particolare sotto l'aspetto delle regole tecniche, circolari e deliberazioni di dettaglio. Fatto salvo il d.P.R. 445 del 20 febbraio 2001 che abroga, recependolo nella sua completezza, il precedente d.P.R. 513 recante i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, gli aspetti tecnici ed organizzativi fanno riferimento alle seguenti norme:

- il D.P.C.M. 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la duplicazione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

# Firma digitale

- la Circolare AIPA n.22 del 22 luglio 1999, recante le modalità di iscrizione all'albo dei Certificatori;
- la Circolare AIPA n. 24 del 19 giugno 2000, sulle linee guida sull'interoperabilità dei Certificatori;
- la Deliberazione AIPA n.51 del 23 novembre 2000, che costituisce le regole tecniche per la certificazione della Pubblica Amministrazione;
- la Circolare AIPA n.27 del 16 febbraio 2001 che riporta le modalità di iscrizione all'albo dei Certificatori da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Circolare AIPA n.29 del 18 maggio 2001 contenente i codici identificativi idonei per la verifica del valore della chiave pubblica del presidente dell'AIPA, come previsto dall'art. 14, comma 2 del D.P.C.M. 8 febbraio 1999.

# Telelavoro

Il Telelavoro viene introdotto come uno strumento di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro dall'art.4 della L. 16 giugno 1998 n. 191. Il quadro normativo e tecnico si completa con il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 e le successive regole tecniche pubblicate con deliberazione AIPA n.16 del 31 maggio 2001.

# Protocollo informatico

Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa abroga, recependolo integralmente, il precedente d.P.R. 428/99.

L'obiettivo principale delle norme, è quello di favorire la graduale sostituzione del registro cartaceo, fino a ieri disciplinato dal Regio Decreto n.35/1900, con un sistema di archiviazione basato sulla digitalizzazione degli originali cartacei e la trasmissione per via telematica del documento informatico. Le caratteristiche principali del protocollo informatico sono la prevista uniformità nella registrazione e l'omogeneità di criteri di classificazione dei documenti informatici. Le regole tecniche del protocollo informatico sono contenute nel D.P.C.M. 31 ottobre 2000, ulteriormente dettagliato dalla circolare AIPA n. 28 del 7 maggio 2001.

# Archiviazione ottica

L'archiviazione ottica rappresenta uno strumento orizzontale a molteplici processi rivolti all'abbandono del supporto cartaceo. Introdotta dall'art.2, comma 15 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, trova le sue regole tecniche nella Deliberazione AIPA n.24/98 del 30 luglio 1998. La deliberazione introduce sia gli strumenti informatici - e tra questi la firma digitale - sia l'organizzazione a supporto dei processi di registrazione e di riversamento dei documenti. I documenti possono essere di origine cartacea oppure già inizialmente di tipo informatico. Di particolare interesse è la prevista operazione di riversamento che consente, tra l'altro, di utilizzare supporti fisici di registrazione e relativi dispositivi di lettura/scrittura, al passo con l'ineludibile evoluzione tecnologica.